



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2014 (05.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0360 (COD)**

**10284/14
ADD 1 COR 1**

LIMITE

**JUSTCIV 134
EJUSTICE 54
CODEC 1366**

ADDENDUM ALLA NOTA

della: Presidenza

al: Coreper/Consiglio

n. prop. Comm. : 17883/12 AVIATION 365 CODEC 3077 + ADD 1 + ADD 2

n. doc. prec.: 10195/14 JUSTCIV 133 EJUSTICE 53 CODEC 1358

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza
[prima lettura]
- Orientamento generale

Nel documento 10284/14 ADD 1, i seguenti paragrafi vanno letti come segue:

1. pagina 31, articolo 29 bis, paragrafo 2 bis, secondo comma, seconda riga:

- Anziché "al debitore o al curatore fallimentare"
leggasi: "al curatore fallimentare o al debitore non spossessato";

2. pagina 31, articolo 29 bis, paragrafo 2 bis, quarto comma, quarta riga:

- Anziché: "se il debitore"
leggasi: "se il curatore fallimentare o il debitore non spossessato";

3. pagina 38, articolo 37, paragrafo 1, settima e ottava riga:

- sono soppressi i termini "e purché siano soddisfatte le condizioni per l'apertura di questo altro tipo di procedura d'insolvenza"; (le modifiche relative ai termini di cui alla quarta e sesta riga non riguardano la versione italiana);

4. pagina 48, articolo 42 quinquies, paragrafo 1, lettera b), punto iv):

la frase è sostituita dalla seguente: "né la procedura d'insolvenza in cui il curatore fallimentare di cui al paragrafo 1 del presente articolo è stato nominato né la procedura per la quale è stata richiesta la sospensione siano soggette al coordinamento di cui alla sezione 2 del presente capo".

5. pagina 53, articolo 42 quinquies 8, paragrafo 1:

- Anziché: "articolo 42 quinquies 4, paragrafo 1"
leggasi "articolo 42 quinquies 4, paragrafo 2";

6. pagina 54, articolo 42 quinquies 9, paragrafo 4:

- Anziché: "paragrafo 1"
leggasi: "paragrafo 2":

7. pagina 58, articolo 42 quinquies 13, paragrafo 2:

il paragrafo è sostituito dal seguente: "Il coordinatore comunica con un giudice (...) nella lingua ufficiale (...) di tale giudice (...)";

8. pagina 59, articolo 42 quinquies 17, paragrafo 4:

il paragrafo è sostituito dal seguente: "In caso di obiezioni il giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo decide, su richiesta del coordinatore o di qualsiasi curatore fallimentare partecipante, in merito alle spese e alla quota a carico di ciascuna società secondo i criteri di cui al paragrafo 1 e tenendo conto della stima dei costi di cui all'articolo 42 quinquies 8, paragrafo 1, e, in caso, all'articolo 42 quinquies 12, paragrafo 6".